

CITTÀ DI IMPERIA



REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI

Indice

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
Art. 1 - Oggetto del Regolamento.....	4
Art. 2 - Principi generali.....	4
Art. 3 - Definizioni.....	5
Art. 4 - Classificazione dei rifiuti.....	8
Art. 5 - Competenze del gestore del servizio.....	9
Art. 6 - Competenze del Comune.....	10
CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	10
TITOLO I - Principi generali.....	10
Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali.....	10
Art. 8 - Classificazione delle utenze.....	11
Art. 9 - La raccolta differenziata.....	11
TITOLO II Principi di assimilazione	12
Art. 10 – Campo di applicazione.....	12
Art. 11 - Esclusioni.....	12
Art. 12 - Criteri di assimilazione qualitativi.....	13
Art. 13 - Criteri di assimilazione quantitativa.....	16
Art. 14 - Responsabilità.....	17
TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA.....	17
PARTE I – DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI.....	17
Art. 15 – Obbligo di separazione dei rifiuti.....	17
PARTE II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE.....	19
Art. 16 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte.....	19
Art. 17 - Contenitori per la raccolta domiciliare.....	20
Art. 18 – Conferimento ed esposizione dei rifiuti.....	22
Art. 19 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori.....	24
PARTE III - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DI PROSSIMITA'.....	24
Art. 20 - Area di svolgimento del servizio e modalità.....	24
TITOLO IV - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO.....	26
Art. 21 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature.....	26
Art. 22 - Raccolta degli indumenti usati.....	26
Art. 23 - Raccolta dei RUP.....	26
Art. 24 - Raccolta degli olii alimentari esausti.....	27
Art. 25- Raccolta dei rifiuti ingombranti.....	27
Art. 26 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali.....	27
Art.27 Compostaggio di comunità o di prossimità.....	31
Art.28 Servizio di raccolta tramite Ecomobile e aree di consegna	32
TITOLO V - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI.....	32
Art.29 Pesatura dei rifiuti urbani e assimilati destinati al recupero o allo smaltimento.....	32
Art. 30 - Rifiuti abbandonati sul territorio.....	32
Art. 31 – Spazzamento.....	33
Art. 32 - Cestini stradali.....	33
Art. 33 – Contenitori per deiezioni canine e gestione degli animali da affezione.....	33
Art. 34 - Mercati rionali.....	33
Art. 35 - Obblighi degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo e divieti	34
Art. 36 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.....	34
Art. 37 - Associazioni di volontariato.....	35

Art. 38 - Pulizia delle aree private.....	35
Art. 39 - Carico e scarico di merci e materiali	35
CAPO III - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE.....	36
Art. 40 - Centro di Raccolta.....	36
Art. 41 - Accesso al Centro Comunale di Raccolta da parte degli utenti.....	36
Art. 42 - Apertura del Centro di Raccolta.....	37
Art. 43 - Modalità di conferimento al Centro Comunale di Raccolta.....	37
Art. 44 - Rimostranze.....	37
CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI.....	37
Art. 45 - Oneri dei produttori e dei detentori.....	37
CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI.....	38
Art. 46 – Divieti.....	38
Art. 47 - Controlli.....	39
Art. 48 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni.....	39
Art. 49 – Comportamenti sanzionati.....	39
CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI.....	42
Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni.....	42
Art. 51 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni.....	42
Art. 52 - Danni e risarcimenti.....	42
Art. 53 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti.....	42
Art. 54 - Entrata in vigore del regolamento.....	42
Art. 55 – Disposizioni transitorie.....	42

CAPO I - DEFINIZIONI, COMPETENZE E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

- 1) Il presente regolamento è stato predisposto ai sensi dell'articolo 198, comma 2, del D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e s.m. e i. e in conformità alle altre norme vigenti.
- 2) Sono oggetto del presente Regolamento:
 - a. le disposizioni per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi, e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;g. l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'art. 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152, ferme restando le definizioni di cui all'art. 184, comma 2, lettere c) e d) del D.Lgs. n. 03.04.2006, n. 152;
- 3) Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle tipologie dei rifiuti per i quali norme speciali dispongono diversamente.

Art. 2 - Principi generali

- 1) La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci;
- 2) i rifiuti sono recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:
 - a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;
 - b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
 - c) senza compromettere il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente;
- 3) la gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario;
- 4) gli obiettivi generali da ottenere mediante la raccolta differenziata dei rifiuti sono individuati nel raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata previste dal D.Lgs. n. 152/2006, dagli obiettivi di riciclaggio e recupero fissati dalla vigente normativa regionale di settore e/o dalle nome

successivamente emanate.

Art. 3 - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a. rifiuto:** qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
- b. produttore di rifiuti:** il soggetto la cui attività produce rifiuti e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione (produttore iniziale) o chiunque effettui operazioni di pretrattamento, di miscelazione o altre operazioni che hanno modificato la natura o la composizione di detti rifiuti (nuovo produttore);
- c. detentore:** il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
- d. conferimento:** l'attività di consegna dei rifiuti da parte del produttore o detentore alle successive fasi di gestione con le modalità stabilite dal presente regolamento;
- e. gestore del servizio:** il soggetto affidatario individuato dal Comune di Imperia, per lo svolgimento dei servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani e servizi accessori, fino alla istituzione e organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti da parte dell' autorità d'ambito;
- f. raccolta:** il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito preliminare alla raccolta, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento
 - Ⓜ raccolta differenziata: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - Ⓜ raccolta differenziata multimateriale: la raccolta congiunta di diverse frazioni merceologiche in un unico contenitore ad esempio imballaggi in plastica – metallo (incluse lattine), per poi essere separate meccanicamente nelle successive fasi di recupero;
- g. spazzamento:** modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito;
- h. smaltimento:** qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
- i. recupero:** qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
- j. trasporto:** l'operazione di trasferimento dei rifiuti con appositi mezzi dal luogo dove è effettuata la raccolta agli impianti autorizzati alle successive fasi di gestione dei rifiuti;
- k. luogo di produzione dei rifiuti:** uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro

all'interno di un'area delimitata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti da parte di utenze domestiche o non domestiche iscritte a ruolo TARI;

l. stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D15 dell'allegato B alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006, nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R13 dell'allegato C alla parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006;

m. deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del Codice civile, presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci, alle seguenti condizioni:

1) i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al [regolamento \(Ce\) 850/2004](#) , e successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento;

2) i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno;

3) il "deposito temporaneo" deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute;

4) devono essere rispettate le norme che disciplinano l'imballaggio e l'etichettatura delle sostanze pericolose;

5) per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di gestione del deposito temporaneo;

n. frazione organica: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;

o. frazione recuperabile: i rifiuti dai quali sia possibile recuperare materia o energia per i quali è stata istituita una raccolta differenziata;

p. frazione non recuperabile: i rifiuti che non rientrano in quelli definiti alla precedente lettera o);

q. utente: chiunque posseda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte costituenti utenze Tari;

r. utenze domestiche: soggetti che detengono od occupano luoghi e locali utilizzati o destinati esclusivamente a civile abitazione;

s. utenze non domestiche: soggetti che detengono luoghi e locali utilizzati o destinati alla produzione e/o alla vendita di beni e/o servizi o luoghi e locali comunque diversi da quelli di cui alla precedente lettera r);

t. imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, e ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo; si suddividono in:

- ② imballaggio per la vendita o primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
- ② imballaggio multiplo o secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
- ② imballaggio per il trasporto o terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari marittimi ed aerei;

u. rifiuti urbani pericolosi (RUP): rappresentano quella tipologia di rifiuti prodotti dalle utenze domestiche che, contenendo al loro interno un'elevata dose di sostanze pericolose per l'ambiente e per la salute, devono essere raccolti separatamente per consentirne un regolare trattamento e smaltimento presso gli impianti di trattamento.

v. rifiuti ingombranti: beni durevoli, di arredamento, di uso comune, che per peso e volume non sono conferibili al sistema di raccolta porta a porta o di prossimità;

w. centro di raccolta: area presidiata ed allestita per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;

x. Carta dei servizi: è il documento attraverso il quale il Gestore individua gli standard della propria prestazione, dichiarando i propri obiettivi e riconoscendo specifici diritti al cittadino. La carta dei servizi definisce finalità, modi, criteri e strutture attraverso cui il servizio viene attuato, diritti e doveri, modalità e tempi di partecipazione. La Carta dei servizi sarà emanata entro 120 giorni naturali e consecutivi dall'entrata in vigore del presente Regolamento .

Art. 4 - Classificazione dei rifiuti

Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento i rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali e secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

1. Sono rifiuti urbani:

- a) i rifiuti domestici, provenienti da locali ed aree ad uso di civile abitazione;
- b) i rifiuti assimilati: i rifiuti non pericolosi provenienti da locali ed aree adibite ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi del presente Regolamento;
- c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento di strade ed aree e i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime, sulle rive dei corsi d'acqua e su tutte le aree demaniali;
- d) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
- e) i rifiuti sanitari definiti e regolamentati dal Regolamento di cui al D.P.R. 15.07.2003 n. 254, che derivano da strutture pubbliche o private, individuate ai sensi del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502, e s.m.i., che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione, di ricerca ed erogano prestazioni di cui alla Legge 23.12.1978, n. 833 s.m.i., ed assimilati ai sensi del presente Regolamento;
- f) i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle precedenti lettere b), c) e d) e meglio specificati nel presente Regolamento.

2. Sono rifiuti speciali, salva la disciplina di assimilazione quali-quantitativa prevista dal presente regolamento:

- a) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 C.c.;
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis del d.lgs.152/06 e s.m.i.;
- c) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- d) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- e) i rifiuti da attività commerciali;
- f) i rifiuti da attività di servizio;
- g) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;

3. Sono rifiuti pericolosi quelli che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della Parte quarta del D.Lgs. n. 152/2006 (indicati con apposito asterisco). I rifiuti speciali pericolosi sono sempre esclusi dal regime di assimilazione, anche stabilito dal presente regolamento.

4. Ai sensi dell'art. 188 del D.Lgs. n. 152/2006, allo smaltimento dei rifiuti speciali, così come classificati dal

precedente comma 2, sono tenuti a provvedere, a proprie spese, i produttori o i detentori dei rifiuti stessi con le modalità stabilite dalla normativa vigente.

5. Ai fini del presente Regolamento si intendono quali rifiuti urbani pericolosi RUP:

1. Accumulatori al piombo (batterie per auto e moto)
2. Antiparassitari
3. Antiruggine
4. Apparecchi elettrici ed elettronici di grandi dimensioni
5. Barattoli di vernici, solventi, coloranti, colla
6. Battericidi
7. Bombole del gas vuote
8. Bombolette spray etichettate come pericolose
9. Farmaci
10. Insetticidi
11. Lampadine a fluorescenza
12. Neon
13. Oli minerali esausti (olio motore)
14. Pesticidi
15. Pile (batterie) a bottone, stilo, torcia e piatte
16. Smacchiatori e solventi
17. Termometro al mercurio
18. altri rifiuti di impiego domestico che presentano una o più caratteristiche di cui all'Allegato I alla Parte IV del d.lgs.152/06 s.m.i.

Art. 5 - Competenze del gestore del servizio

1) Al Gestore del servizio competono le seguenti attività disciplinate nell'ambito del contratto di affidamento del servizio:

- a) la gestione dei rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e trasporto agli impianti autorizzati di destino;
- b) la gestione dei rifiuti assimilati ai rifiuti urbani nelle fasi di raccolta e trasporto agli impianti autorizzati di destino;
- c) la pulizia e lo spazzamento delle aree pubbliche o ad uso pubblico, intendendosi queste ultime aree utilizzate da una collettività indeterminata di persone, concretamente idonee a soddisfare esigenze di carattere generale e sulle quali la Pubblica amministrazione effettui interventi di manutenzione, salvo diverse modalità di gestione stabilite tra Comune e Gestore;
- d) l'attuazione delle iniziative di raccolta differenziata al fine del recupero di materiali e/o di energia, nonché di trattamento differenziato delle categorie di rifiuti che per la loro composizione possono essere pericolose

per l'ambiente se mescolate agli altri rifiuti urbani;

e) l'organizzazione della raccolta differenziata secondo modalità stabilite tra Comune e Gestore;

f) Il controllo, in fase di raccolta, del corretto svolgimento delle operazioni di conferimento dei rifiuti da parte delle utenze.

2) La privativa di cui all'art.198 c.1 del d.lgs.152/06 s.m.i. non si applica alle attività di recupero dei rifiuti assimilati agli urbani, i quali pertanto possono essere conferiti a cura del produttore sia al servizio pubblico di raccolta sia a terzi autorizzati.

3) In ogni caso il Comune potrà, nei limiti della legge delle norme contrattuali con il gestore, trattenere per sé qualunque competenza o parte di competenza di cui ai punti precedenti.

Art. 6 - Competenze del Comune

1) Al Comune competono le seguenti attività:

a) l'emissione di atti e lo svolgimento delle attività volte a definire: l'individuazione delle aree e dei perimetri dei servizi di ritiro rifiuti urbani;

- l'individuazione delle aree di spazzamento;
- le modalità di conferimento al servizio di raccolta delle varie tipologie di materiali;
- l'organizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, in particolare le modalità e le frequenza di raccolta;l'attività informativa nei confronti dei cittadini e della popolazione scolastica, allo scopo sia di informare sui servizi svolti sia di creare una diffusa coscienza ambientale nei cittadini a cominciare dall'età scolare;
- i criteri per l'affidamento del servizio;

b) il controllo del corretto svolgimento delle operazioni raccolta e smaltimento/avvio a recupero dei rifiuti da parte del Gestore.

CAPO II - GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

TITOLO I - Principi generali

Art. 7 - Oggetto del servizio e principi generali

1) Il presente capo riguarda le attività di gestione delle varie frazioni dei rifiuti urbani e assimilati che devono essere conferite e raccolte nel rispetto delle disposizioni generali e particolari di seguito riportate.

2) La gestione dei rifiuti urbani e assimilati persegue l'obiettivo della riduzione della produzione dei rifiuti e della separazione dei flussi delle diverse tipologie di materiali che li compongono, tendendo a ridurre nel tempo il quantitativo del materiale indifferenziato non riciclabile e non recuperabile.3) La gestione dei rifiuti urbani e assimilati è effettuata nell'intero territorio, comprese le zone sparse. Il Gestore del servizio predispone idonea reportistica, anche in formato grafico, dalla quale risultano i servizi resi alle utenze.

Art. 8 - Classificazione delle utenze

1) Ai fini dell'attuazione del presente Regolamento le utenze sono classificate secondo la tipologia in utenze domestiche e utenze non domestiche, le utenze non domestiche sono ulteriormente classificate secondo della capacità di produrre rifiuti in utenze non domestiche selezionate (grandi produttori) e utenze non domestiche non selezionate (piccoli produttori).

2) Sono utenze domestiche:

- a) Famiglie e cittadini residenti iscritti a ruolo TARI,
- b) Titolari di seconda casa non residenti iscritti a ruolo TARI,
- c) Occupanti a breve o lungo termine di unità immobiliari ad uso abitativo, i cui possessori abbiamo regolarmente effettuato l'iscrizione a ruolo TARI.

3) Sono utenze non domestiche selezionate "grandi produttori" per una o più frazioni di rifiuto:

- a) attività commerciali e produttive
- b) esercizi di vicinato alimentari e non alimentari
- c) medie strutture alimentari e non alimentari
- d) attività di somministrazione alimenti e bevande
- e) attività artigianali
- f) strutture ricettive e ricreative
- g) qualunque attività iscritta alla CCIAA
- h) palestre e grandi luoghi di aggregazione ludico-sportivo
- i) comunità, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, ospedali, case di cura, case di riposo, scuole di ogni ordine e grado, istituti di pena ecc...

4) Sono utenze non domestiche non selezionate "piccoli produttori" le utenze che non rientrano nell'elenco di cui al punto precedente, a titolo esemplificativo e non esaustivo, studi professionali, studi medici, banche ecc...

5) Esclusivamente ai fini dell'organizzazione della raccolta le utenze non domestiche come sopra distinte potranno essere suddivise in ulteriori tipologie per esigenze operative e logistiche.

Art. 9 - La raccolta differenziata

1) L'organizzazione della raccolta differenziata si conforma ai principi esposti nel presente Regolamento. Il sistema è articolato, per le diverse tipologie di rifiuto, in servizi specifici che sono dettagliati nel seguito, operanti su tutto il territorio comunale.

2) Per quanto attiene alle frazioni di carta e cartone, organico, plastica e metalli (cd. multimateriale leggero), vetro e secco residuo si prevede la divisione del territorio in aree, ciascuna caratterizzata da un metodo di raccolta tra:

- a) raccolta di prossimità attraverso isola ecologica fissa o mobile a più matrici .

b) raccolta domiciliare di tutte le frazioni attraverso il metodo "porta a porta" (a stretto domicilio o in punti di raccolta mastelli identificati secondo la Carta dei Servizi).

3) L'utente conferisce obbligatoriamente in modo separato tutti i rifiuti oggetto di raccolta differenziata.

4) Per i nuovi insediamenti residenziali e/o le ristrutturazioni del patrimonio edilizio esistente nonché per le nuove attività commerciali e/o le ristrutturazioni dell'esistente devono essere previsti spazi dedicati ai contenitori per la raccolta differenziata, per cui si rimanda al REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE.

TITOLO II Principi di assimilazione

Art. 10 – Campo di applicazione

1. Si disciplina l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità. Le disposizioni si applicano alle utenze non domestiche così come individuate all'Art. 8 del presente Regolamento, ai rifiuti prodotti dalle navi, imbarcazioni e natanti ed i residui del carico nei porti del territorio comunale ed ai rifiuti non pericolosi accidentalmente raccolti in mare durante le attività di pesca, le attività di diporto e/o nell'ambito di iniziative di salvaguardia ambientale patrocinate dal Comune.

2. Nelle more dell'emanazione dei criteri qualitativi e quantitativi per l'assimilazione con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono dichiarati assimilati agli urbani i rifiuti aventi le caratteristiche quali-quantitative definite ai successivi articoli.

3. In caso di mancato rispetto contemporaneo dei requisiti qualitativi e quantitativi il rifiuto è da considerarsi speciale. 4. I rifiuti assimilati agli urbani devono essere conferiti al servizio di raccolta ad eccezione di quelli che il produttore intende conferire, per il recupero degli stessi, a soggetti terzi debitamente autorizzati. Qualunque sia la modalità di gestione adottata, resta l'assoggettamento di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale in materia Tari. 5. L'assimilazione dei rifiuti di imballaggio deve avvenire esclusivamente entro i limiti stabiliti dagli artt. 221 e 226 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.. Eventuali imballaggi secondari non consegnati all'utilizzatore finale dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata. 6. I rifiuti speciali, non assimilati agli urbani ai sensi del presente Regolamento, non possono essere conferiti al pubblico servizio e devono essere trattati e smaltiti/avviati a recupero in autonomia dai produttori.

Art. 11 - Esclusioni

1. Sono esclusi dall'assimilazione i seguenti rifiuti:

a) rifiuti pericolosi: come specificato nell'allegato D alla Parte quarta del D.lgs. 152/06 e s.m.i., ad eccezione

- dei rifiuti elettrici ed elettronici nel rispetto della normativa nazionale vigente;
- b) imballaggi terziari: in ottemperanza all'art.226 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura;
 - c) pneumatici fuori uso;
 - d) scarti da macelleria e pescheria;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti dall'esercizio di attività professionale di giardinaggio e/o di manutenzione del verde ornamentale privato;
 - f) i rifiuti ingombranti che derivino dal ritiro effettuato da un operatore economico a seguito di vendita mobili, componenti di arredamento e simili;
 - g) rifiuti da demolizione e costruzione;
 - i) rifiuti diversi da quelli di cui al successivo articolo 13 comma 3.

2. I rifiuti derivanti dalle attività agricole sono sempre rifiuti speciali, fatta eccezione per quelli provenienti dalla attività di vendita dei prodotti dell'attività agricola che possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

Art. 12 - Criteri di assimilazione qualitativi

1. Al fine di garantire il conferimento al servizio pubblico senza creare ostacoli organizzativi e funzionali, i rifiuti speciali assimilati agli urbani devono rispondere ai seguenti criteri di qualità:

- a) non devono essere stati contaminati, neppure in tracce, con sostanze e preparati classificati pericolosi;
- b) devono essere compatibili con le tecnologie e le autorizzazioni degli impianti di recupero e/o smaltimento utilizzati dal Gestore del servizio;
- c) non devono presentare caratteristiche qualitative incompatibili con le modalità di raccolta adottate dal Gestore.

2. Sono assimilati agli urbani i rifiuti speciali aventi natura, caratteristiche merceologiche e composizione chimico-fisica analoghe a quelle dei rifiuti urbani, come dettagliato nel seguito

3. Sono assimilati agli urbani i rifiuti prodotti dalle attività individuate al precedente articolo 10, nei limiti quantitativi di cui al successivo articolo 13, ed individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti, in analogia alle forme di raccolta praticate dal Gestore nel circuito urbano

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

16 RIFIUTI NON SPECIFICATI ALTRIMENTI NELL'ELENCO

16 06 batterie ed accumulatori

16 06 04 batterie alcaline (tranne 16 06 03)

16 06 05 altre batterie ed accumulatori

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 01 21* tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio, nel rispetto del successivo comma 3

20 01 23* apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi, nel rispetto del successivo comma 3

20 01 25 oli e grassi commestibili, provenienti unicamente da mense comunali e scolastiche nonché quelli prodotti in occasione di sagre e altre manifestazioni pubbliche

20 01 28 vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 20 01 27

20 01 30 detergenti diversi da quelli di cui alla voce 20 01 29

20 01 32 medicinali diversi da quelli di cui alla voce 20 01 31

20 01 34 batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 20 01 33

20 01 35* apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21 e

20 01 23 contenenti componenti pericolosi, nel rispetto del successivo comma 3

20 01 36 apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35, nel rispetto del successivo comma 3

20 01 38 legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37

20 01 39 plastica

20 01 40 metallo

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati, nel rispetto del successivo articolo 13 comma 4

20 03 02 rifiuti dei mercati, con esclusione degli scarti di macelleria e pescheria

20 03 07 rifiuti ingombranti, ad esclusione dei materassi, in conformità all'art. 11 c.1 lett. f, nel rispetto di quanto specificato al successivo art. 13 comma 3.

3. Ai sensi del D.Lgs. 49/14 sono considerati rifiuti elettrici ed elettronici assimilati agli urbani quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono considerati rifiuti elettrici ed elettronici provenienti dai nuclei domestici, entro i limiti della capienza tipica dell'attività economica in questione.

4. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti sanitari così come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera g) del DPR 254/2003 s.m.i.

5. I rifiuti sanitari non assimilati ai rifiuti urbani devono essere smaltiti a cura e spese delle strutture sanitarie pubbliche o private rispettando le prescrizioni della vigente normativa in materia.

6. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti non pericolosi accidentalmente raccolti in mare durante le normali attività di pesca e attività di diporto e/o nell'ambito di iniziative di salvaguardia ambientale patrocinate dal Comuneferme restando le esclusioni previste dall'art. 11 del presente Regolamento, nei limiti quantitativi di cui al successivo articolo 13.

7. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti prodotti dalle navi, imbarcazioni e natanti ed i residui del carico nei porti del territorio comunale ed individuati con uno specifico Codice Europeo del Rifiuto (C.E.R.) riconducibile all'elenco di seguito indicato:

15 RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)

15 01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)

15 01 01 imballaggi in carta e cartone

15 01 02 imballaggi in plastica

15 01 03 imballaggi in legno

15 01 04 imballaggi in metallo

15 01 05 imballaggi in materiali compositi

15 01 06 imballaggi in materiali misti, in analogia alle forme di raccolta praticate dal Gestore nel circuito urbano

15 01 07 imballaggi in vetro

15 01 09 imballaggi in materia tessile

20 RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

20 01 frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)

20 01 01 carta e cartone

20 01 02 vetro

20 01 08 rifiuti biodegradabili di cucine e mense

20 01 10 abbigliamento

20 01 11 prodotti tessili

20 03 altri rifiuti urbani

20 03 01 rifiuti urbani non differenziati, nel rispetto del successivo articolo 13 comma 4

20 03 07 rifiuti ingombranti, ad esclusione dei materassi, in conformità all'art. 12 c.1 lett. f, nel rispetto di quanto specificato al successivo art. 14 comma 3.

8. Ai sensi del D.Lgs. 49/14 sono considerati rifiuti elettrici ed elettronici assimilati agli urbani quelli di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo, analoghi, per natura e quantità, a quelli originati dai nuclei domestici. I rifiuti delle apparecchiature elettriche ed elettroniche che potrebbero essere usate sia dai nuclei domestici che da utilizzatori diversi dai nuclei domestici sono considerati rifiuti elettrici ed elettronici provenienti dai nuclei domestici, entro i limiti della capienza tipica dell'attività in questione.

Art. 13 - Criteri di assimilazione quantitativa

1. I rifiuti sono assimilati agli urbani per quantità qualora la loro produzione non risulti superiore al doppio del coefficiente di produttività Kd, espresso in kg/mq/anno, così come previsti dal piano economico finanziario del servizio rifiuti, deliberato dall'Amministrazione Comunale con apposito atto per ciascuna categoria economica. La superficie di riferimento è quella soggetta a tassazione.

2. Qualora la quantità di rifiuti prodotti superi la soglia quantitativa annua di cui al precedente comma, non è consentito il conferimento all'ordinario servizio di raccolta anche nel caso in cui i rifiuti siano analoghi a quelli urbani sotto il profilo qualitativo. Tali rifiuti sono classificati come speciali.

3. Nel caso di rifiuti ingombranti, il limite quantitativo è pari a 200 kg/anno per tutte le utenze non domestiche, fatta eccezione unicamente per le utenze "comunità" come definite all'art.8 c.3 lett.i) che posso conferire al servizio pubblico fino a 400 kg/anno di rifiuti ingombranti non altrimenti catalogabili in base alla codifica CER.

4. Nel caso di rifiuto indifferenziato, per ogni attività economica sarà considerato assimilato soltanto il quantitativo corrispondente al 35% del monte totale dei rifiuti prodotti stimato in base al citato coefficiente Kd.

5. In ogni caso si considerano assimilati per quantità i rifiuti speciali che, oltre ad avere le caratteristiche di cui ai commi precedenti, risultano prodotti in misura e in quantità tali da risultare compatibili con le capacità e le modalità del servizio ordinario di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani.

6. I limiti quantitativi sopra indicati potranno essere aggiornati con apposite modifiche regolamentari, a seguito di specifiche disposizioni nazionali o regionali ovvero di campagne territoriali di verifica e monitoraggio.

7. Nel caso in cui le attività si svolgano in frazioni di anno, le quantità devono essere riferite in modo proporzionale al periodo considerato. Produzioni occasionali dei rifiuti individuati nel presente comma non devono superare la quantità massima di un dodicesimo della quantità annuale assimilata.

8. I rifiuti prodotti dal Comune nell'ambito delle attività di manutenzione degli stabili e spazi pubblici in uso, effettuate in economia diretta, sono assimilati per il 100% della produzione, fermi restando i criteri qualitativi di cui al precedente articolo 12.

9. I rifiuti non pericolosi accidentalmente raccolti in mare durante le normali attività di pesca e attività di diporto e/o nell'ambito di iniziative di salvaguardia ambientale patrocinate dal Comune sono assimilati nella misura del 100%, fermi restando i criteri qualitativi di cui al precedente articolo 12.

Art. 14 - Responsabilità

1. Le utenze produttrici di rifiuti assimilati ad urbani sono tenute ad effettuare la differenziazione dei rifiuti, come prevista per le utenze domestiche del servizio di raccolta.

2. I produttori di rifiuti speciali non assimilati e di rifiuti pericolosi hanno l'obbligo di mantenere separati i relativi flussi da quelli urbani ed assimilati. E' tassativamente vietato il conferimento o l'occultamento di questi rifiuti nei contenitori/sacchi destinati alla raccolta dei rifiuti urbani.

3. Nella fase di detenzione dei rifiuti speciali non assimilati e dei rifiuti pericolosi devono essere osservati i limiti posti al deposito temporaneo di cui all'art. 183 comma 1 lettera bb) del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

4. La verifica del rispetto dei requisiti di cui al presente Regolamento potrà essere effettuata attraverso controlli, effettuati anche tramite il Gestore, sui rifiuti conferiti come rifiuti assimilati agli urbani, in relazione all'attività svolta.

5. E' esclusiva responsabilità del produttore il rispetto delle disposizioni normative di cui agli artt.193 e 212 del d.lgs.152/2006 e s.m.i.

TITOLO III - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA

PARTE I – DIFFERENZIAZIONE DEI RIFIUTI

Art. 15 – Obbligo di separazione dei rifiuti

1. Le utenze devono provvedere alla separazione dei rifiuti per frazioni differenziate prima del conferimento al servizio pubblico.

2. La frazione non recuperabile "SECCO RESIDUO" non deve essere miscelata con i seguenti rifiuti:

a) rifiuti urbani e assimilati per i quali è istituito un servizio di raccolta differenziata;

b) rifiuti speciali;

c) rifiuti urbani pericolosi;

d) rifiuti elencati nell'art. 185 del D.Lgs. n. 152/2006, quali in particolare i rifiuti radioattivi, i rifiuti risultanti

dall'attività di escavazione, le carogne e le materie fecali e le altre sostanze naturali utilizzate nell'attività agricola, i materiali esplosivi.

3. La "FRAZIONE ORGANICA" è costituita, a titolo esemplificativo e non esaustivo, da

- avanzi alimentari di origine animale e vegetale quali scarti di frutta e verdura, gusci d'uovo, carni e ossi, pesce e lische, bustine di tè e tisane, fondi di caffè;
- foglie ornamentali e fiori recisi in piccole quantità;
- carta assorbente e tovaglioli in carta unti o bagnati.

4. La frazione "CARTA E CARTONE" comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo: carta di giornale, quaderni, libri, imballaggi in carta e cartoncino, bugiardini dei farmaci, depliant, scatole e scatoloni in cartone, cartoni per bevande (tetrapak), coppette e bicchieri di carta.

5. La frazione "PLASTICA E METALLI" comprende, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- gli imballaggi in plastica: bottiglie per bevande, flaconi, vaschette, confezioni (anche in polistirolo), tubetti, buste
- gli imballaggi metallici, ovvero lattine – scatolette – barattoli - tappi a corona - coperchi di barattoli in alluminio, acciaio e banda stagnata;
- fogli e involucri in plastica e alluminio.

6. La frazione "VETRO" comprende gli imballaggi in vetro: barattoli, bottiglie, vasetti.

7. La frazione recuperabile "SFALCI E POTATURE" è costituita da sfalci dei prati, foglie e residui di potatura.

8. La frazione recuperabile "INDUMENTI USATI" è costituita da capi di abbigliamento, calzature, cinture e accessori per l'abbigliamento, borse.

9. I "RUP" comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Accumulatori al piombo
- Antiparassitari
- Antitarlo
- Antiruggine
- Barattoli di vernici, solventi, coloranti, colla
- Battericidi
- Bombole del gas vuote
- Bombolette spray etichettate come pericolose
- Farmaci
- Insetticidi
- Lampadine a fluorescenza

- Neon
- Oli minerali esausti (olio motore)
- Pesticidi
- Pile (batterie) a bottone, stilo, torcia e piatte
- Smacchiatori e solventi
- Termometri al mercurio
- altri rifiuti di impiego domestico che presentano una o più caratteristiche di cui all'Allegato I alla Parte IV del d.lgs.152/06 s.m.i.

10. I rifiuti di “LEGNO” comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: parti in legno di armadi, mobili, sedie, porte e finestre in legno senza vetri, cassette da frutta, pallet.

11. I rifiuti “METALLICI” comprendono, a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiali metallici in genere; reti metalliche; parti metalliche di manufatti compositi.

12. Gli “OLI ESAUSTI DA CUCINA” sono costituiti da olio di conservazione di alimenti (per il tonno, per i sott’oli, ecc..), olio di frittura, olio per il condimento, oli e grassi di cottura.

13. I R.A.E.E. sono i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche a titolo esemplificativo e non esaustivo: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie, condizionatori, radio, lettori musicali, smartphone;

14. Per rifiuti “INGOMBRANTI” si intendono:

- ai fini della separazione delle diverse matrici differenziabili rifiuti derivanti da beni durevoli composti da parti in materiali diversi che non possono essere separate con l'utilizzo di utensili comuni (pinze, cacciaviti e simili)
- ai fini del conferimento al servizio pubblico i rifiuti delle tipologie indicate agli articoli precedenti del presente regolamento che per dimensioni non possono essere posti nei contenitori forniti alle utenze.

15. Nella Carta dei Servizi il Gestore può ulteriormente dettagliare l'elenco di cui sopra, in base alle specifiche modalità tecniche ed operative adottate dagli impianti di trattamento e recupero dei rifiuti differenziati.

PARTE II - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DOMICILIARE

Art. 16 - Area di svolgimento del servizio e utenze coinvolte

Il servizio di raccolta domiciliare o presso punti di raccolta è attivato per tutte le utenze di cui all'art.8 fatte salve le zone per cui potrà essere stabilito il conferimento in isole ecologiche ad accesso esclusivo,

individuare dal Gestore del servizio di concerto con il Comune.

Art. 17 - Contenitori per la raccolta domiciliare

1) I contenitori per la raccolta domiciliare sono forniti dal Gestore all'intestatario dell'iscrizione a ruolo TARI o al condominio nella persona dell'Amministratore condominiale pro tempore, o suo delegato. Gli utenti sono tenuti al ritiro dei contenitori assegnati dal Gestore ed a sottoscrivere la modulistica predisposta, relativa alle operazioni di consegna, modifica o ritiro, della dotazione dei contenitori, effettuate ai sensi del presente articolo.

2) In funzione delle tipologie di raccolte differenziate istituite e delle frequenze di raccolta previste, così come indicate nella Carta dei Servizi, il Gestore stabilisce il tipo e la dimensione dei contenitori da assegnare alle utenze; tali contenitori hanno i colori stabiliti dalla norma UNI:EN 840 – 1:2013. In particolare:

I. grigio: raccolta indifferenziata;

II. blu: raccolta carta e cartone;

III. verde: raccolta vetro;

IV. giallo: raccolta congiunta plastica e metalli;

V. marrone: raccolta organico.

3) I contenitori sono dotati di apposito dispositivo per il riconoscimento automatico che consente al Gestore di registrare i dati inerenti il numero di svuotamenti, il codice utenza, la giornata e l'ora di esecuzione del servizio di raccolta. E' facoltà del Gestore, a seguito di valutazioni operative/logistiche o su espressa richiesta delle utenze, modificare la dotazione iniziale previa comunicazione al Comune, ferme restando le norme inerenti il posizionamento dei contenitori di cui al presente Regolamento.

4) Nel caso in cui il contenitore venga rotto accidentalmente o risulti non più funzionale all'uso, il Gestore provvederà alla sua sostituzione previa richiesta e restituzione del contenitore danneggiato da parte dell'utenza.

5) I contenitori non devono essere manomessi e tanto meno imbrattati con adesivi o scritte; è consentita unicamente l'apposizione di una scritta personalizzata (nominativo, sigle o simili) da parte dell'utente per facilitare il riconoscimento del proprio contenitore in fase di ritiro.

6) Per il conferimento dei rifiuti l'utente può utilizzare unicamente i contenitori assegnati, a meno delle deroghe esplicitate dal presente Regolamento, al fine di proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici, impedire il rovesciamento dei rifiuti sul suolo da parte di animali e limitare le esalazioni moleste.

7) In caso di furto il Gestore provvede alla riconsegna del contenitore rubato su presentazione da parte dell'utenza di dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 s.m.i., con la quale si attesti l'avvenuta sottrazione del contenitore.

8) I contenitori in dotazione all'utenza devono essere collocati all'interno di aree private o di pertinenza o comunque in aree non ad uso pubblico. A fronte di comprovati impedimenti logistici o legali i contenitori

carrellati possono essere installati su suolo pubblico previa autorizzazione da parte del Comune che potrà prescrivere obblighi di mimetizzazione al fine del decoro urbano. I contenitori carrellati così posizionati devono essere dotati di indicazione riportante l'identificazione delle utenze di riferimento e di adesivo riportante la dicitura "autorizzato su strada" fornito dal Gestore. Tali installazioni, ai fini del Regolamento TOSAP, sono considerate strumentali al pubblico servizio.

Rientrano tra gli impedimenti logistici a titolo esemplificativo:

- a) la presenza di rampe di scale non compatibili con la movimentazione dei carrellati (es. area di deposito accessibile solo tramite rampe di scale)
- b) la presenza di rampe ripide
- c) l'insufficienza dello spazio (es. mancanza area di deposito, impossibilità di ricavare un'area dedicata nelle parti comuni)

Rientra tra gli impedimenti legali, a titolo esemplificativo:

- a) in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia di proprietà esclusiva di un singolo condomino e/o di un terzo (salvo autorizzazione di quest'ultimo)
- b) in caso di utenze plurime, qualora l'area idonea alla posa di cassonetti sia gravata da servitù a favore di un terzo e non sia permesso l'esercizio della servitù (salvo autorizzazione del terzo).

9) Devono essere rispettate le seguenti regole di posizionamento:

a) Posizionamento dei contenitori su aree private condominiali o in possesso dell'utenza non domestica utilizzatrice: i contenitori non potranno essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici in corrispondenza di ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi a livello di piano terra e/o di piano rialzato. I contenitori dovranno essere esposti fronte strada secondo il calendario di raccolta previsto dalla Carta dei Servizi .

b) Posizionamento dei contenitori sul suolo pubblico o su aree private comunque soggette ad uso pubblico: I contenitori non potranno essere posizionati a ridosso dei muri perimetrali degli edifici in corrispondenza di ingressi, porte, finestre, punti di ventilazione e balconi di civili abitazioni e/o di utenze non domestiche, a livello di piano terra e/o di piano rialzato.

c) I contenitori carrellati, qualora visibili dalla pubblica via, potranno essere assoggettati ad obblighi di mimetizzazione al fine del decoro urbano.

10) I contenitori, al momento della cessazione dell'utenza TARI saranno:

- 1. ritirati a cura del Gestore del servizio presso l'utenza nel caso di contenitori carrellati;
- 2. riconsegnati dall'utente al Gestore del servizio presso la sede aziendale nel caso dei mastelli.

11) In caso di trasferimento dell'utenza TARI il titolare dovrà darne comunicazione al Gestore che provvederà alla variazione dei dati registrati.

Art. 18 – Conferimento ed esposizione dei rifiuti

1) I rifiuti sono conferiti differenziati per matrice, secondo le modalità individuate nel presente Regolamento ed eventualmente integrate dalla Carta dei Servizi. Il Gestore non effettua il ritiro qualora riscontri difformità rispetto a quanto disciplinato dal presente Regolamento, che provvede a comunicare al Comune per l'irrogazione delle sanzioni previste.

2) Prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente oggetti taglienti od acuminati, o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi.

3) Per il conferimento del rifiuto secco residuo gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare sacchetti semitrasparenti, preferibilmente di colore grigio. Gli utenti dovranno introdurre i rifiuti nel sacchetto fino a riempimento, chiudere bene il sacchetto, successivamente mettere uno o più sacchetti, nei limiti della capienza, nel contenitore dedicato, di colore grigio.

4) Per il conferimento della frazione organica, ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare sacchetti compostabili e biodegradabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Gli utenti dovranno introdurre i rifiuti nel sacchetto biodegradabile e compostabile fino a riempimento, chiudere bene il sacchetto, successivamente mettere uno o più sacchetti, nei limiti della capienza, nel contenitore dedicato, di colore marrone. I secchielli sottolavello non possono essere esposti su suolo pubblico.

5) I rifiuti in carta e cartone devono essere conferiti sfusi nel contenitore di colore blu, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione: a tale scopo, si possono adottare accorgimenti quali ridurre in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitare di appallottolare la carta. Il rifiuto non deve contenere altri materiali o imballaggi di diversa natura.

6) Le utenze domestiche e le utenze non domestiche "piccoli produttori" non possono conferire mediante il servizio di raccolta domiciliare gli imballaggi di cartone di dimensioni e/o volume eccedenti la capienza dei contenitori in dotazione. In caso di necessità, le medesime utenze potranno conferire al centro di raccolta, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

7) Le utenze non domestiche "grandi produttori" devono conferire il cartone piegato e accatastato "cartone nel cartone", ossia inserendo in uno scatolone integro gli altri cartoni ben piegati. Insieme al cartone, in questo caso, non possono essere conferiti rifiuti in carta, per i quali si devono utilizzare i contenitori in dotazione.

8) Per il conferimento dei rifiuti della frazione plastica e metalli gli utenti devono introdurre i medesimi sfusi o insacchettati in sacchi semitrasparenti nel contenitore di colore giallo, previa riduzione volumetrica degli imballaggi in plastica e in alluminio (ad esempio schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria).

- 9) Gli imballaggi in plastica e metalli devono essere conferiti previo svuotamento ed opportuna pulizia, anche al fine di evitare perdite di liquidi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
- 10) Per il conferimento dei rifiuti della frazione vetro gli utenti devono introdurre i medesimi sfusi nel contenitore di colore verde, previo svuotamento ed opportuna pulizia, anche al fine di evitare perdite di liquidi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.
- 11) In ogni caso, gli utenti devono aver cura di chiudere i contenitori dopo l'introduzione dei rifiuti.
- 12) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 7 e 9 è tassativamente vietato il deposito di rifiuti sul suolo.
- 13) L'esposizione dei rifiuti deve avvenire secondo il calendario contenuto nella Carta dei servizi.
- 14) I contenitori sono esposti al di fuori di ingressi e recinzioni, al limite del confine di proprietà dell'utente e comunque lungo il percorso di raccolta o presso punti individuati dal Gestore nella Carta dei Servizi.
- 15) L'utente può realizzare un riparo antivento per contenere i mastelli o i carrellati, per la sola fase di esposizione, previa autorizzazione del Comune, richiesta con apposito modulo scaricabile dal sito istituzionale. Alla richiesta deve essere allegata un'immagine o un render della struttura antivento che si intende installare. La posizione di tale struttura deve essere arretrata di almeno 110 cm dal ciglio della pubblica via e deve essere accessibile alla raccolta; in ogni caso deve consentire il passaggio di mezzi di ausilio al trasporto di persone con ridotta capacità di deambulazione. Le misure massime non devono eccedere i 5 cm per lato oltre le misure del contenitore; tali strutture, ai fini del Regolamento TOSAP, sono considerati strumentali al pubblico servizio.
- 16) I contenitori devono essere esposti in maniera tale da non costituire intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione
- 17) Dopo lo svuotamento i contenitori devono essere riportati dall'utente entro il confine di proprietà, salvo i casi specifici previsti nel presente Regolamento.
- 18) Nelle zone ad alta intensità di attività commerciali il ritiro dal suolo pubblico, dei contenitori svuotati dovrà avvenire in tempi utili affinché sia garantito il decoro cittadino nelle ore di apertura delle attività commerciali. Il mancato svuotamento non esime dal ritiro dei contenitori ancorchè non svuotati. E' fatto divieto all'utente impossibilitato a ritirare i contenitori entro la mattinata di esporre gli stessi sul territorio comunale.**
- 19) Il conferimento dei rifiuti nei contenitori autorizzati al posizionamento su suolo pubblico, su area ad uso pubblico ovvero visibili dalla pubblica via potrà avvenire esclusivamente negli stessi orari e giorni in cui la carta dei servizi permette l'esposizione dei mastelli.**
- 20) Il servizio è effettuato mediante il passaggio su aree pubbliche o ad uso pubblico; il Gestore può accedere, per motivate esigenze su aree e/o strade private solo previa autorizzazione dei proprietari o degli aventi diritto; in ogni caso tali aree e/o strade devono essere idonee all'accesso ed alla manovra dei mezzi di

raccolta in condizioni di sicurezza.

21) Qualora, durante il servizio di raccolta, il Gestore riscontri difformità rispetto alle norme di cui ai precedenti commi nell'esposizione dei contenitori, dovrà provvedere a segnalarlo al Comune.

22) Qualora il Gestore non esegua la raccolta secondo il calendario stabilito nella Carta dei Servizi, l'utente segnala tempestivamente al Comune il mancato svuotamento dei propri contenitori attestando esplicitamente la correttezza dell'esposizione secondo il calendario di raccolta. La segnalazione può avvenire mediante telefono, e-mail, o URP. Il Comune, effettuate le verifiche del caso, provvede a trasmettere apposita comunicazione al Gestore disponendo il recupero della raccolta non effettuata. Sono fatte salve le cause di forza maggiore non addebitabili al Gestore come scioperi, interruzione della viabilità ecc.

23) Previa compilazione di apposita modulistica, scaricabile dal sito internet del Comune, le utenze domestiche possono richiedere il servizio dedicato per il ritiro dei rifiuti tessili sanitari (pannolini, pannoloni o traverse) se nel nucleo familiare sono presenti bambini di età inferiore a tre anni o persone che soffrono di incontinenza. Il servizio avviene con le modalità stabilite nella Carta dei servizi.

Art. 19 - Disinfezione e sanificazione dei contenitori

1) La disinfezione e sanificazione dei contenitori carrellati sono a carico del Gestore che le effettua secondo le frequenze previste dalla Carta dei Servizi .

2) Al di fuori delle condizioni di cui sopra la manutenzione ordinaria dei contenitori è eseguita a cura dell'utenza.

PARTE III - GESTIONE OPERATIVA DELLA RACCOLTA DI PROSSIMITA'

Art. 20 - Area di svolgimento del servizio e modalità

1) Il servizio di raccolta di prossimità è attivato per le utenze domestiche e non domestiche insediate in zone specificamente individuate nella Carta dei Servizi.

2) Gli utenti dovranno conferire i rifiuti in maniera differenziata nei giorni e orari stabiliti nella Carta dei Servizi e saranno dotati di chiave/tessera magnetica per l'apertura dei contenitori e l'introduzione dei rifiuti differenziati.

3) La raccolta di prossimità è effettuata mediante isole ecologiche, dotate di contenitori di adeguate volumetrie per la raccolta delle matrici differenziate.

4) I rifiuti sono conferiti differenziati per matrice, secondo le modalità individuate nel presente Regolamento ed eventualmente integrate dalla Carta dei Servizi. Il Gestore non effettua il ritiro qualora riscontri difformità rispetto a quanto disciplinato dal presente Regolamento, che provvede a comunicare al Comune per l'irrogazione delle sanzioni previste.

5) Prima dell'introduzione dei rifiuti nei contenitori, gli utenti sono tenuti a proteggere opportunamente

oggetti taglienti od acuminati, o comunque in grado di ferire gli addetti al servizio di raccolta nonché di strappare i sacchi e danneggiare i contenitori medesimi.

6) Per il conferimento del rifiuto secco residuo gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare i sacchetti con tag rfid forniti in dotazione dal Gestore. Gli utenti dovranno introdurre i rifiuti nel sacchetto fino a riempimento, chiudere bene il sacchetto, successivamente introdurlo, nei limiti della capienza, nel contenitore dedicato di colore grigio.

7) Per il conferimento della frazione organica, ai sensi dell'art. 182-ter del D.Lgs. 152/2006, gli utenti dovranno obbligatoriamente e unicamente utilizzare sacchetti compostabili e biodegradabili certificati a norma UNI EN 13432-2002. Gli utenti dovranno introdurre i rifiuti nel sacchetto biodegradabile e compostabile fino a riempimento, chiudere bene il sacchetto, successivamente mettere uno o più sacchetti, nei limiti della capienza, nel contenitore dedicato, di colore marrone.

8) I rifiuti in carta e cartone devono essere conferiti sfusi nel contenitore di colore blu, sfruttando il più possibile la volumetria a disposizione: a tale scopo, si possono adottare accorgimenti quali ridurre in pezzi il cartone e il cartoncino ed evitare di appallottolare la carta. Il rifiuto non deve contenere altri materiali o imballaggi di diversa natura.

9) Le utenze domestiche e le utenze non domestiche "piccoli produttori" non possono conferire mediante il servizio di raccolta domiciliare gli imballaggi di cartone di dimensioni e/o volume eccedenti la capienza dei contenitori in dotazione. In caso di necessità, le medesime utenze potranno conferire al centro di raccolta, secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

10) Le utenze non domestiche "grandi produttori" devono conferire il cartone piegato e accatastato "cartone nel cartone", ossia inserendo in uno scatolone integro gli altri cartoni ben piegati. Insieme al cartone, in questo caso, non possono essere conferiti rifiuti in carta, per i quali si devono utilizzare i contenitori in dotazione.

11) Per il conferimento dei rifiuti della frazione plastica e metalli gli utenti devono introdurre i medesimi sfusi o insacchettati in sacchi semitrasparenti nel contenitore di colore giallo, previa riduzione volumetrica degli imballaggi in plastica e in alluminio (ad esempio schiacciando in orizzontale e rimettendo il tappo alle bottiglie affinché non riacquistino la forma originaria).

12) In deroga al punto precedente, rifiuti voluminosi eccedenti la capienza del contenitore in dotazione (ad es. pannelli o cassette in polistirolo) possono essere depositati accanto allo stesso.

13) Gli imballaggi in plastica e metalli devono essere conferiti previ svuotamento ed opportuna pulizia, anche al fine di evitare perdite di liquidi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

14) Per il conferimento dei rifiuti della frazione vetro gli utenti devono introdurre i medesimi sfusi nel contenitore di colore verde, previ svuotamento ed opportuna pulizia, anche al fine di evitare perdite di liquidi e migliorare la qualità del rifiuto da recuperare.

15) In ogni caso, gli utenti devono aver cura di chiudere i contenitori dopo l'introduzione dei rifiuti.

16) Fatto salvo quanto previsto ai precedenti punti 7 e 9 è tassativamente vietato il deposito di rifiuti sul suolo.

TITOLO IV - GESTIONE OPERATIVA DELLE ALTRE FRAZIONI DI RIFIUTO DIFFERENZIATO

Art. 21 - Raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature

1) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da sfalci e potature è svolto:

a) a domicilio con ritiro dei contenitori forniti all'utenza che ne faccia richiesta, secondo modalità e costi indicati nella Carta dei Servizi;

b) con conferimento gratuito diretto dell'utenza nel CdR comunale.

2) Qualora il Gestore riscontri la presenza di materiale non conforme tra gli sfalci e potature conferiti dall'utenza non effettua il servizio e ne dà comunicazione al Comune per l'irrogazione delle sanzioni previste.

Art. 22 - Raccolta degli indumenti usati

1) Il servizio di raccolta della frazione recuperabile costituita da indumenti usati, è svolto mediante appositi contenitori, dislocati sul territorio. L'utente deve assicurarsi che dopo l'introduzione dei rifiuti lo sportello del contenitore resti chiuso. L'utente è tenuto a servirsi del contenitore disponibile più vicino; qualora questo sia pieno i rifiuti vanno conferiti in altro contenitore.

2) Il servizio di raccolta è svolto con cadenza, modalità ed orari stabiliti di concerto tra il Comune e il soggetto affidatario o convenzionato per lo specifico servizio.

3) la collocazione dei contenitori di cui al comma 1 del presente articolo, deve essere tale che gli stessi risultino ben visibili e non costituiscano intralcio o pericolo per il transito di pedoni, cicli ed automezzi.

Art. 23 - Raccolta dei RUP

1) La raccolta dei RUP avviene tramite:

a) il CdR comunale;

b) il servizio di ecomobile;

c) per pile, farmaci ed altre frazioni specifiche indicate nella Carta dei Servizi con contenitori dedicati diffusi sul territorio secondo le modalità dettagliate nella Carta dei Servizi.

2) I contenitori per la raccolta di specifiche frazioni di rifiuto (pile, farmaci etc...) di cui al punto precedente possono essere collocati per esigenze di pubblica utilità, dietro richiesta del Gestore e previo consenso dell'esercente/titolare dell'attività, all'interno di negozi, farmacie e studi medici, rivendite, esercizi pubblici, esercizi commerciali, alberghi ed attività produttive in genere, oltre che di scuole, centri sportivi ed altri edifici aperti al pubblico.

3) I titolari delle attività di cui al punto precedente, nonché i responsabili dei locali pubblici, che accettano la collocazione dei contenitori, collaborano con il Gestore nella diffusione del materiale informativo e comunicano allo stesso ogni inconveniente connesso con il buon funzionamento del servizio.

4) E' vietato il conferimento nei contenitori dedicati ai RUP di imballaggi in carta e plastica, bugiardini e depliant illustrativi, che devono essere conferiti in modo differenziato con le specifiche modalità individuate per le corrispondenti matrici nel presente regolamento. In particolare, per quanto riguarda i farmaci, gli imballaggi non possono essere introdotti nel contenitore dedicato, a meno che non contengano preparazioni in forma liquida e/o polverulenta.

Art. 24 - Raccolta degli olii alimentari esausti

1) La raccolta degli oli alimentari esausti prodotti dalle utenze domestiche avviene tramite:

- a) il CdR comunale;
- b) il servizio di ecomobile;
- c) contenitori dedicati diffusi sul territorio secondo le modalità dettagliate nella Carta dei Servizi.

Art. 25- Raccolta dei rifiuti ingombranti

1) Il servizio di raccolta dei rifiuti ingombranti è svolto mediante:

- a) raccolta domiciliare, su chiamata, mediante i canali di comunicazione messi a disposizione dal Gestore (telefono, posta elettronica ecc.);
- b) conferimento da parte dell'utenza presso il CdR comunale.

2) le modalità di esecuzione del servizio di raccolta ingombranti su chiamata sono le seguenti:

- a) il servizio è effettuato per le utenze domestiche e non domestiche in regime di assimilazione nei limiti quantitativi stabiliti dal presente Regolamento;
- b) ciascun utente può conferire al massimo n.° 3 pezzi per chiamata;
- c) l'utente dichiara preliminarmente, al momento della richiesta telefonica al Gestore, il numero e il tipo di rifiuti da consegnare; non sono ammesse integrazioni nel frattempo intervenute;
- d) il giorno previsto per la raccolta, il materiale è collocato dall'utenza all'esterno della proprietà/pertinenza, nel punto più prossimo alla sede stradale sul percorso del mezzo di raccolta, in modo da evitare ogni intralcio al transito veicolare e/o pedonale, nonché ogni disturbo per la popolazione.

Art. 26 – Compostaggio domestico della frazione organica e dei rifiuti vegetali

La pratica dell'autocompostaggio per le utenze domestiche presenti sul territorio comunale è attuato in conformità alla D.G.R. Liguria n.151/2017 s.m.i.

1. Le utenze domestiche, che effettuano correttamente il compostaggio della frazione organica dei propri rifiuti, contribuiscono a ridurre la quantità di rifiuti prodotti e conferiti al servizio pubblico di

Igiene Ambientale e hanno diritto ad una riduzione tariffa rifiuti previa presentazione di apposita istanza, così come disciplinato dal vigente Regolamento Comunale per l'Applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC) - Componente Tassa Rifiuti (TARI).

2. I soggetti interessati sono tutti i cittadini già iscritti negli elenchi TARI o che abbiano presentato apposita denuncia per l'iscrizione in elenco TARI del Comune di Imperia, che si impegnano ad effettuare il compostaggio domestico e a non conferire nel circuito di raccolta urbana i rifiuti provenienti dalla cucina o dalle attività di giardinaggio, secondo le indicazioni riportate nei successivi artt. 5,6,7 del presente regolamento.
3. Ai fini del presente regolamento, per compostaggio domestico si intende l'auto compostaggio così come definito dall' art. 183, comma 1 lettera e) del D. Lgs. 152/2006 e s. m. e i., ovvero il compostaggio degli scarti organici dei propri rifiuti urbani, effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto. Dalla trasformazione aerobica naturale dei rifiuti compostabili, così come definiti dal successivo punto 5, si ottiene il Compost da riutilizzare come ammendante nel terreno del proprio orto o giardino. Il Compost non dovrà, in ogni caso, essere smaltito nel circuito di raccolta urbana. Dal compostaggio domestico sono esclusi gli scarti a matrice organica putrescibili derivanti da attività di trasformazione e lavorazione agro industriale, industriale ed artigianale.
4. Le materie prime per la produzione del compost sono tutti gli scarti (residui ed avanzi di ogni tipo) organici, biodegradabili, ovvero aggredibili dai microrganismi.

In particolare sono compostabili:

- i. scarti di cucina: frutta e verdura, pane, pasta, residui di pulizia delle verdure, bucce, ecc.
- ii. scarti di giardino e d'orto: sfalcio di prati, foglie secche, fiori appassiti, gambi, scarti dell'orto, le ramaglie ed il legno purché sminuzzati;
- iii. altri materiali biodegradabili: carta non patinata, cartone, segatura e trucioli provenienti da legno non trattato, fibre e tessuti naturali, carta da cucina, fazzoletti di carta.

Possono altresì essere compostati i seguenti materiali, con cautela e in quantità contenute:

- i. bucce di agrumi non trattati
- ii. piccole quantità di cenere
- iii. lettiere per i cani e gatti una volta usate: solo se si è sicuri di ottenere la igienizzazione tramite un adeguato sistema di compostaggio ed usando le ovvie precauzioni igieniche;

- iv. liquidi alimentari scaduti (latte, succhi di frutta, conserve, ecc.): solo in sostituzione dell'acqua quando è necessario bagnare.
 - v. fondi di caffè e té;
 - vi. avanzi di carne, pesce, salumi e formaggi.
5. Sono esclusi dalla pratica del compostaggio domestico tutti i rifiuti non compresi nel precedente punto 5, per i quali deve essere effettuata apposita raccolta differenziata secondo le modalità gestionali previste dal Servizio di Igiene Ambientale come a titolo esemplificativo e non esaustivo: vetri, metalli, oggetti in gomma e plastica, medicinali scaduti, pile, antiparassitari, scarti di legname trattati con prodotti chimici.
 6. Il compostaggio domestico dovrà essere realizzato in modo da non recare danno all'ambiente, costituire pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi disagio per le altre utenze o problemi di decoro.
 7. E' possibile effettuare il compostaggio domestico attraverso uno dei seguenti metodi:
 - i. cumulo su terreno;
 - ii. cassa di compostaggio in legno, in grado di permettere buona aereazione e facile rivoltamento;
 - iii. concimaia o buca, ossia compostaggio in buca con rivoltamento periodico;
 - iv. composter chiuso (in plastica di tipo commerciale o a rete).
 8. Il compostaggio domestico dovrà avvenire su terreni privati, di proprietà o in disponibilità, pertinenziali dell'abitazione e comunque sul territorio comunale, in quanto presupposto della riduzione sulla tassa rifiuti è l'uso abitudinario, continuativo e non occasionale del compostaggio. In ogni caso il terreno dovrà essere ubicato ad una distanza, in linea d'aria, non superiore a metri 200 dall'utenza domestica (abitazione).
 9. Qualunque sia la tecnica adottata, il compostaggio dovrà essere realizzato preferibilmente in zona ombrosa, evitando zone fangose con ristagno d'acqua, garantendo la giusta aerazione rimescolando il materiale e provvedendo ad assicurare la giusta umidità annaffiando regolarmente il compost solo in caso di bisogno.
 10. E' istituito presso l'Amministrazione Comunale – Servizio Entrate l'Albo Compostatori, contenente l'elenco degli utenti che dichiarano di trattare, in modo autonomo, i rifiuti compostabili secondo le disposizioni del presente Regolamento, non conferendoli al servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani, e che si avvalgono dello sgravio tariffario previsto dal Comune.

Nell'Albo Compostatori saranno riportati come dati minimi, per ciascuna utenza:

- i. le modalità con cui effettua il compostaggio domestico (compostiera, fossa o cumulo);
- ii. l'ubicazione della compostiera, fossa o cumulo;
- iii. la volumetria della compostiera (nel caso di fosse e cumuli si potrà registrare un volume standard pari a 0,3 m³ per ogni utenza);
- iv. il numero di abitanti serviti.

L'iscrizione all'Albo Compostatori avviene, per le utenze aventi diritto, a seguito di presentazione da parte dell'utenza di domanda di iscrizione effettuata attraverso un apposito modulo scaricabile dal sito web del Comune e disponibile presso l'Ufficio TARI.

Attraverso la presentazione della domanda di iscrizione, l'utente comunicherà:

- i. le modalità con cui effettua il compostaggio domestico (compostiera, fossa o cumulo);
- ii. l'ubicazione della compostiera, fossa o cumulo;
- iii. la volumetria della compostiera;
- iv. il numero di abitanti serviti;
- v. l'uso che intende fare del compost prodotto.

Tale iscrizione sarà da intendersi quale istanza di riduzione tariffaria per il compostaggio domestico, secondo quanto previsto dal Regolamento TARI.

11. Eventuali variazioni nella pratica del compostaggio domestico, quali a titolo esemplificativo, il diverso posizionamento della compostiera o del sito ove si effettua il compostaggio, del numero di abitanti serviti o della volumetria della compostiera, dovranno essere prontamente comunicati all'Ufficio TARI, comunque entro il termine di giorni 30 (trenta) dall'intervenuta variazione.
12. L'utente che non intende più effettuare il compostaggio domestico è tenuto a dare formale comunicazione all'Ufficio TARI specificando la data di cessazione e l'indirizzo dell'utenza entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla cessazione. La disdetta in corso d'anno comporta la perdita del diritto alla riduzione tariffaria a partire dall'esercizio successivo alla cessazione.
13. Le verifiche della corretta pratica del compostaggio domestico, conforme ai dettami del presente regolamento, vengono effettuate tramite sopralluoghi dal personale del Comune o anche mediante personale esterno all'uopo incaricato, il quale dovrà altresì verificare la corrispondenza a quanto comunicato in sede di iscrizione di cui all'art. 8. Gli Incaricati al controllo si recano presso il sito dove sono posizionati la compostiere o la fossa o il cumulo e ne verificano l'utilizzo e la corretta

conduzione. Per la valutazione della corretta gestione della compostiera si valuta l'assenza di odori sgradevoli o fastidiosi e di materiali estranei al processo (quali ad esempio plastiche); inoltre l'incaricato può verificare la disponibilità di aree in cui impiegare il compost ottenuto. Il rilievo, durante il sopralluogo, di materiale fotografico è a discrezionalità dell'operatore. Durante il sopralluogo di verifica, l'operatore compilerà la scheda di controllo delle compostiere domestiche riportata in Allegato 1.

14. Gli utenti sono tenuti a consentire in qualunque momento le verifiche di cui al precedente comma 14. In caso di rifiuto di sottoporsi a tali verifiche, i benefici tariffari decadranno a seguito di verbale redatto dall'incaricato alle ispezioni.
15. Qualora nel corso di un controllo sia riscontrato che il compostaggio domestico non venga effettuato o che venga effettuato solo parzialmente, in modo non continuativo o in modo non conforme a quanto stabilito nel presente Regolamento, la prevista riduzione tariffaria verrà dichiarata decaduta, e si procederà al recupero della tassa pregressa, interessi e irrogazioni di sanzioni a mezzo di avviso di accertamento.

Art.27 Compostaggio di comunità o di prossimità

1) La pratica del compostaggio di comunità o di prossimità è attuata in conformità alla D.G.R. Liguria n.151/2017 s.m.i.

2) Con il termine compostaggio di comunità si intende il compostaggio effettuato collettivamente da più utenze domestiche e non domestiche della frazione organica dei rifiuti urbani prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del compost prodotto da parte delle utenze conferenti.

3) I rifiuti oggetto di compostaggio di comunità devono essere avviati alle seguenti tipologie di impianti:

- impianti con *capacità annua inferiore alle 80 t/anno*: gli impianti di compostaggio aerobico di rifiuti biodegradabili derivanti da attività agricole e vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi, che hanno una capacità di trattamento non eccedente 80 tonnellate annue e sono destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i suddetti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano una convenzione di associazione per la gestione congiunta del servizio;
- impianti con *capacità annua inferiore alle 130 t/anno disciplinati dal decreto di cui all'articolo 180 c.1 opties del D. Lgs. 152/2006 s.m.i.*;
- impianti *soggetti ad autorizzazione in via ordinaria o semplificata*, secondo quanto previsto dalla D.G.R. 1278/2012 (Indirizzi operativi per le procedure autorizzative e la gestione di impianti di

compostaggio di comunità).

Art.28 Servizio di raccolta tramite Ecomobile e aree di consegna

1. Gli utenti potranno conferire presso il mezzo adibito alla raccolta itinerante cosiddetto "Ecomobile" le seguenti tipologia di rifiuti:
 - a. RUP (farmaci, batterie, pile, toner e cartucce esauste, vernici);
 - b. RAEE di piccole dimensioni;
 - c. oli vegetali e minerali;
 - d. altre tipologie di micro-raccolta.
2. Il calendario e gli orari dei percorsi sono indicati nella Carta dei Servizi.
3. Il Comune può allestire sul territorio aree di consegna, anche presidiate dal Gestore, al fine di agevolare il conferimento da parte delle utenze di selezionate tipologie di rifiuti non pericolosi come indicato nella Carta dei servizi.

TITOLO V - NORME PARTICOLARI NELLA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

Art.29 Pesatura dei rifiuti urbani e assimilati destinati al recupero o allo smaltimento

- 1) Ai sensi dell'art. 198 comma 2, del Dlgs n. 152/06, la pesata dei rifiuti urbani e assimilati destinati al recupero o allo smaltimento deve essere effettuata al momento del conferimento presso gli impianti di destinazione dei rifiuti, a cura del gestore degli impianti stessi.
- 2) Le modalità di pesatura dei rifiuti urbani raccolti devono essere tali da garantire la corretta ed oggettiva misurazione dei quantitativi raccolti, siano essi destinati al recupero o allo smaltimento.
- 3) I dati sulle pesate devono essere prodotti dal gestore all'Ufficio preposto su supporto cartaceo o informatico con cadenza mensile, e comunque a richiesta dello stesso ogni qualvolta sia necessario.
- 4) Il Comune si riserva la facoltà di far effettuare pesature dei rifiuti, in contraddittorio con il Gestore, allo scopo di monitorare il corretto espletamento del servizio e i quantitativi realmente conferiti. L'eventuale onere economico ricadrà sul Gestore.

Art. 30 - Rifiuti abbandonati sul territorio

- 1) In caso di abbandono di rifiuti in area privata si applica la procedura di cui all'art. 192 comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. n. 152/2006.
- 2) Nel caso di abbandono su suolo pubblico, in mancanza dell'individuazione del responsabile, i rifiuti abbandonati sono di norma raccolti ed avviati alle successive fasi di smaltimento e/o recupero a cura del

Gestore.

3) Sono esclusi dal servizio i rifiuti derivanti dalla pulizia delle acque di rii e torrenti, la cui raccolta e smaltimento sono a carico dei Servizi competenti alla gestione dei corsi d'acqua medesimi.

Art. 31 – Spazzamento

1) Il servizio di spazzamento, anche periodico e programmato, è svolto, su strade ed aree pubbliche, o soggette ad uso pubblico, in funzione delle caratteristiche, del traffico e della relativa destinazione.

2) Le aree spazzate, le relative frequenze di spazzamento ed i relativi livelli qualitativi da raggiungere, sono individuati dal Comune .

Art. 32 - Cestini stradali

1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati, a cura del Comune o del Gestore , dei cestini stradali per i rifiuti di piccole dimensioni ed i mozziconi di sigaretta, prodotti dai passanti.

2) E' fatto divieto di introdurre nei cestini stradali qualsiasi rifiuto che abbia una provenienza diversa dal passeggio. A titolo esemplificativo e non esaustivo: rifiuti provenienti da abitazioni, magazzini, garage, attività commerciali, attività artigianali ecc.

Art. 33 – Contenitori per deiezioni canine e gestione degli animali da affezione

1) Allo scopo di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche, sono installati, a cura del Comune o del Gestore, dei contenitori stradali per le deiezioni canine.

2) Le deiezioni dovranno essere conferite all'interno dei cestini in sacchetti ben chiusi.

3) E' vietato introdurre nei cestini per le deiezioni canine qualsiasi rifiuto diverso, a titolo esemplificativo e non esaustivo: rifiuti provenienti da abitazioni, magazzini, garage, attività commerciali, attività artigianali, rifiuti da passeggio e mozziconi di sigaretta.

4) I proprietari, detentori o possessori di animali da affezione devono evitare che gli stessi lordino il suolo pubblico, i monumenti, l'arredo urbano e le aree private aperte al pubblico.

5) I soggetti di cui al punto precedente sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata.

Art. 34 - Mercati rionali

1) I concessionari e gli occupanti di posti di vendita nei mercati rionali devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di qualsiasi rifiuto I rifiuti provenienti dalle attività mercatali devono essere raccolti in sacchi o contenitori appositi e conferiti al Gestore in base alle modalità ed all'articolazione del servizio di raccolta differenziata stabilite nella Carta dei Servizi.

2) E' fatto obbligo ai concessionari ed agli occupanti di posti di vendita nei mercati rionali di conferire in modo differenziato i seguenti rifiuti: frazione organica, carta e cartoni, plastica e metalli, vetro, legno, secco residuo.

3) L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita ad opera dell'occupante entro un'ora dall'orario di chiusura del mercato.

4) I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono venire separati dai rifiuti residui ed ordinatamente disposti nell'area del mercato individuata dal Gestore.

Art. 35 - Obblighi degli utenti per la pulizia e l'igiene del suolo e divieti

1) E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia, **fatta eccezione per le deiezioni animali**, del tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede all'esercizio medesimo, fatta salva la possibilità per il Gestore di intervenire per il ripristino della pulizia. **Per tratto prospiciente si intende il tratto compreso nell'area definita dai muri perimetrali e i 2 metri di profondità sul suolo pubblico, ovvero, qualora presente, il marciapiedi prospiciente l'attività.**

2) I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, debbono mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del gestore del servizio. La gestione di tali contenitori è a carico degli esercizi stessi che potranno conferirli al servizio pubblico secondo le modalità di raccolta stabilite dal presente regolamento per ogni tipologia di rifiuto.

3) E' vietato spazzare i rifiuti giacenti nelle aree di cui al punto che precede spingendoli al di fuori delle aree medesime. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare pulita.

Art. 36 - Manifestazioni pubbliche e spettacoli viaggianti.

1) In caso di manifestazioni collettive di qualsiasi genere o di spettacoli viaggianti e luna park, ovvero in ogni altro caso autorizzato dal Comune è fatto obbligo agli Organizzatori, per tutta la durata delle manifestazioni stesse, di conferire i rifiuti prodotti in modo differenziato i seguenti rifiuti: frazione organica, carta e cartoni, plastica e metalli, vetro, legno, secco residuo.

2) In funzione delle tipologie e delle quantità di rifiuti che devono essere raccolti gli Organizzatori delle manifestazioni devono concordare preventivamente con il Gestore la fornitura ed il posizionamento, nelle aree dedicate alla manifestazione, di contenitori per la raccolta nonché le modalità di raggruppamento delle frazioni di rifiuti che per motivi dimensionali e/o operativi non possono essere introdotti nei contenitori.

3) La frequenza di ritiro dei rifiuti è definita dal Gestore, sentiti gli Organizzatori della manifestazione.

Art. 37 - Associazioni di volontariato

1) Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani il Gestore del servizio di igiene ambientale può avvalersi della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni, previa specifica autorizzazione del Comune.

2) Le associazioni di volontariato che operano senza fine di lucro possono procedere alla raccolta di specifiche frazioni recuperabili dei rifiuti urbani, previa stipula di convenzione con il Comune.

3) Le stesse possono altresì organizzare iniziative finalizzate alla sensibilizzazione e /o al raggiungimento degli obiettivi previsti dalla normativa nazionale e regionale e dal presente Regolamento, previa autorizzazione o patrocinio del Comune. La concessione del patrocinio da parte del Comune costituisce espressa autorizzazione all'iniziativa.

Art. 38 - Pulizia delle aree private

1) I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari. In particolare devono essere sottoposte a manutenzione le siepi e le alberature prospicienti le aree pubbliche nel rispetto delle norme contenute nel Codice Civile, nel Codice della Strada e relativo regolamento di attuazione.

2) Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.

3) I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari o di coloro che ne hanno la disponibilità.

Art. 39 - Carico e scarico di merci e materiali

1) Chi effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.

2) In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia suddetta.

3) In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal Gestore, fatta salva la rivalsa delle spese nei confronti dei responsabili.

CAPO III - CENTRO DI RACCOLTA COMUNALE

Art. 40 - Centro di Raccolta

- 1) il Centro di Raccolta a servizio esclusivo del Comune di Imperia, è gestito dal Gestore del servizio di igiene ambientale in conformità ai dettami del D.M. 8 aprile 2008 così come modificato dal D.M. 13 maggio 2009, su area messa a disposizione dal Committente;
- 2) Il CDR è accessibile agli utenti per il conferimento dei rifiuti solo in determinati orari stabiliti nella Carta dei servizi.
- 3) All'interno del CdR possono essere previste apposite aree e/o contenitori interdetti agli utenti e riservati al Gestore del servizio per il conferimento, il deposito ed il successivo invio agli impianti di recupero dei materiali raccolti nell'ambito delle operazioni normate nel presente Regolamento. Ciò non preclude al Gestore del servizio la possibilità di conferire i rifiuti nelle aree e/o contenitori accessibili agli utenti, fatta salva l'osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni in materia di sicurezza, ed in particolare a quelle riferite ai rischi da interferenza.
- 4) La raccolta presso il CdR può riguardare frazioni di rifiuti già comprese nei servizi di raccolta domiciliare o di prossimità nonché particolari tipi di rifiuto, per i quali non si prevedono servizi distribuiti nel territorio in relazione alle loro particolari caratteristiche quali-quantitative
- 5) Gli orari di apertura, le tipologie di rifiuti raccolti e i servizi del CdR sono stabiliti dal Regolamento del CDR che deve essere redatto a cura del Gestore.

Art. 41 - Accesso al Centro Comunale di Raccolta da parte degli utenti

- 1) La consegna dei rifiuti presso il CdR è eseguita tramite conferimento diretto a cura del produttore o, esclusivamente per le utenze domestiche, da una persona appartenente al nucleo familiare dello stesso o da **un soggetto terzo non esercente alcuna attività economica previa apposita delega autorizzativa al conferimento rilasciata dal produttore stesso a tale soggetto, su modulo predisposto dal Gestore. Oltre alla delega, il delegato dovrà presentare all'ingresso del CdR anche fotocopia del documento di identità del delegante.**
- 2) Possono accedere al CdR esclusivamente le utenze domestiche e le utenze non domestiche in regime di assimilazione, così come definite dal presente Regolamento. **Gli affittuari occasionali di abitazioni site nel territorio comunale di Imperia, dovranno produrre idonea documentazione probatoria della occasionale dimora (contratto affitto, ricevuta nominativa Air B&B, Booking, Agenzie autorizzate, ecc...)**
- 3) Al servizio sono ammessi tutti i produttori di rifiuti urbani e assimilati per le tipologie indicate nel regolamento di gestione del CdR.
- 4) Le utenze non domestiche possono accedere al CdR esclusivamente per il conferimento dei rifiuti

assimilati secondo i criteri del presente Regolamento.

Art. 42 - Apertura del Centro di Raccolta

- 1) I rifiuti possono essere conferiti nei giorni e negli orari stabiliti dal Gestore, in accordo con il Comune, ed esposti all'ingresso del CdR.
- 2) E' fatta salva la facoltà del Gestore di modificare temporaneamente gli orari di cui al comma 1, previo benestare preventivo del Comune e con contestuale affissione di apposito avviso all'ingresso del Centro stesso; tale facoltà è subordinata a situazioni di comprovata necessità per la quale il servizio non può essere erogato.

Art. 43 - Modalità di conferimento al Centro Comunale di Raccolta

- 1) L'utente che intende consegnare rifiuti al CdR deve qualificarsi, qualora richiesto dall'addetto al controllo, tramite l'esibizione di idonea documentazione di identificazione e dichiarare la tipologia e la provenienza dei rifiuti conferiti. L'addetto al controllo si accerta del possesso dei requisiti per l'accesso ed inserisce su apposito schedario, ai sensi del D.M. 8 Aprile 2008, i dati relativi ai soggetti verificati e ai rifiuti conferiti.
- 2) I rifiuti sono scaricati direttamente negli appositi contenitori a cura dell'utente; qualora l'utente intendesse conferire rifiuti di diverse tipologie deve provvedere alla loro separazione per il corretto conferimento in forma differenziata.
- 3) Non devono in nessun caso essere scaricati rifiuti all'esterno degli appositi contenitori; l'utente deve evitare l'imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico.
- 4) L'utente deve rispettare tutte le disposizioni impartite dagli addetti al CdR.
- 5) Gli addetti al CdR hanno facoltà di respingere in qualsiasi momento chiunque non sia in grado di esibire i documenti previsti al comma 1 e comma 2 del presente articolo, nonché coloro che intendano conferire rifiuti diversi da quelli previsti dal Regolamento del CdR.
- 6) E' consentito l'accesso contemporaneo al CdR di un numero di utenti tale da permettere il controllo da parte degli addetti.

Art. 44 - Rimostranze

- 1) Eventuali reclami da parte delle utenze devono essere formalizzati al Comune.

CAPO IV - GESTIONE DEI RIFIUTI SPECIALI

Art. 45 - Oneri dei produttori e dei detentori

- 1) Gli oneri relativi alle attività di gestione dei rifiuti speciali sono a carico del produttore/detentore ai sensi degli articoli 188 e segg. del d.lgs.152/06 s.m.i..

CAPO V - DIVIETI, CONTROLLI E SANZIONI

Art. 46 – Divieti

1) Sono vietati:

- a) il deposito di rifiuti su aree pubbliche o ad uso pubblico, e sui luoghi privati diversi dalla privata dimora;
 - b) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio;
 - c) l'esposizione di contenitori lungo il percorso di raccolta in giorni diversi e fuori degli orari stabiliti dal gestore del servizio;
 - d) l'uso improprio dei vari tipi di contenitori utilizzati per la raccolta dei rifiuti;
 - e) l'utilizzo di contenitori non assegnati all'utenza;
 - f) l'imbrattamento, l'affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti;
 - g) i comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi;
 - h) il conferimento di rifiuti diversi da quelli cui i contenitori o i sistemi di raccolta sono destinati;
 - i) il conferimento al servizio di raccolta di materiali che non siano stati precedentemente ridotti di volume, o che per dimensioni, consistenza e altre caratteristiche possano arrecare danno ai contenitori o ai mezzi di raccolta, nonché costituire pericolo per i cittadini e gli addetti ai servizi;
 - j) il conferimento al servizio di raccolta di rifiuti liquidi nonché di materiali ardenti o tali da danneggiare i contenitori oppure costituire situazione di pericolo;
 - k) il deposito di rifiuti al di fuori dei contenitori o imballi dedicati;
 - l) il deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili);
 - m) ai proprietari di animali domestici gli imbrattamenti o l'insudiciamento di suolo pubblico o ad uso pubblico da parte di animali di proprietà;
 - n) il danneggiamento delle strutture del servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti;
 - o) il conferimento dei rifiuti da parte di utenti non residenti o non aventi sede o domicilio nel territorio comunale salvo le utenze domestiche così come definite dal presente Regolamento;
- 2) Presso il Centro Comunale di Raccolta sono vietati:
- a) il deposito di rifiuti all'esterno del Centro stesso;
 - b) il conferimento di rifiuti all'esterno degli appositi contenitori;
 - c) il conferimento di rifiuti della tipologia diversa da quella a cui i contenitori sono destinati;
 - d) la cernita, il rovistamento e il prelievo dei rifiuti all'interno dei contenitori o in altro modo accumulati;
 - e) il conferimento di rifiuti da parte di utenti non aventi sede o residenza nel territorio del Comune di Imperia salvo le utenze domestiche così come definite dal presente Regolamento;
 - f) il danneggiamento delle strutture del Centro stesso;

- g) il conferimento di rifiuti speciali;
 - h) il mancato rispetto delle disposizioni impartite dall'addetto al controllo del Centro.
- 3) Ogni altra azione confliggente con le disposizioni del presente Regolamento.

Art. 47 - Controlli

- 1) Il Comune attiva, mediante personale dipendente appositamente formato e qualificato , la vigilanza per il rispetto del presente regolamento per l'accertamento ed il sanzionamento delle violazioni amministrative previste.
- 2) I controlli di cui al comma 1 sono effettuati anche con l'ausilio di apparecchiature fotografiche e di videosorveglianza ai sensi della Legge 689/1981 s.m.i.
- 3) La Polizia Municipale e gli altri soggetti preposti, assicurano la sorveglianza sul rispetto delle modalità di conferimento dei rifiuti da parte dei cittadini, oltre a controllare che venga rispettato quanto disposto dal presente regolamento, dalle ordinanze del Sindaco ed in generale dalla normativa vigente sui rifiuti.

Art. 48 - Individuazione Autorità competente ad irrogare le sanzioni, ricevere rapporti e ordinanze-ingiunzioni

- 1) Il personale di Polizia Municipale e tutto il personale rivestente la qualifica di P.G. o P.S. sono le autorità competenti ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente Regolamento.
- 2) Si applicano le disposizioni della legge 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i.

Art. 49 – Comportamenti sanzionati

- 1) Le violazioni al presente regolamento, fatte salve quelle previste e punite dal D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., e da altre normative specifiche in materia sono individuate come di seguito, ove non concretizzino ipotesi di altro illecito diversamente perseguibile.
- 2) A norma del disposto dell'art. 16 della L. 16.01.2003 n. 3, di modifica del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e dell'art. 6bis del D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in Legge 24.7.2008 n. 125, le sanzioni amministrative sono individuate con apposito atto dell'Amministrazione Comunale.

Riferimento	COMPORTAMENTO OGGETTO DI SANZIONE
Titolo II	Conferimento al servizio pubblico di rifiuti speciali non assimilati in assenza di convenzione con il Gestore
Art.15	Mancata differenziazione dei rifiuti
Art.17	Mancato ritiro della dotazione di attrezzature per la specifica raccolta
Art.17	Manomissione, imbrattamento, affissione di manifesti o altro sui contenitori per la raccolta dei rifiuti, fatta eccezione per il segno di riconoscimento
Art.17	Mancato utilizzo dei contenitori assegnati all'utenza e/o utilizzo di contenitori diversi da quelli assegnati per il conferimento dei rifiuti

Riferimento	COMPORTAMENTO OGGETTO DI SANZIONE
Art.17	Installazione di contenitori su suolo pubblico in assenza della prescritta autorizzazione
Art.17	Installazione di contenitori su suolo pubblico in difformità dalla autorizzazione rilasciata
Art.18 – Art.20	Introduzione nei contenitori di oggetti taglienti o acuminati non adeguatamente protetti, salvo il vetro rotto nel contenitore specifico
Art.18 – Art.20	Mancato utilizzo di sacchi semitrasparenti per il conferimento del rifiuto secco residuo in raccolta domiciliare o mancato utilizzo sacchetti in dotazione con tag rfid in raccolta di prossimità
Art.18 – Art.20	Mancato utilizzo di sacchi biodegradabili e compostabili per il conferimento della frazione organica
Art.18 – Art.20	Conferimento di rifiuti sciolti o sacchi aperti per le frazioni secco residuo e organica
Art.18	Esposizione su suolo pubblico dei secchielli sottolavello
Art.18 – Art.20	Esposizione su suolo pubblico di imballaggi di cartone da parte di utenze domestiche e utenze non domestiche “piccoli produttori”
Art.18 – Art.20	Esposizione del cartone da parte di UND “grandi produttori in difformità dall'art.18 c.7
Art.18 – Art.20	Conferimento di imballaggi in plastica e metalli senza riduzione volumetrica in assenza di svuotamento e pulizia degli stessi, o con utilizzo di sacchetti non semitrasparenti
Art.18 – Art.20	Conferimento di rifiuti della frazione vetro in sacchi e/o in assenza di svuotamento ed opportuna pulizia
Art.18 – Art.20	Mancata chiusura dei contenitori adibiti alla raccolta dopo l'introduzione dei rifiuti
Art.18 – Art.20	Deposito di rifiuti sul suolo
Art.18 – Art.20	Mancato rispetto del calendario di esposizione / conferimento
Art. 18	Esposizione dei contenitori in difformità a quanto previsto dall'art. 18 c. 15
Art. 18	Conferimento dei rifiuti nei contenitori autorizzati al posizionamento su suolo pubblico, su area ad uso pubblico ovvero visibili dalla pubblica via in orari e giorni diversi da quelli previsti dalla carta dei servizi di esposizione dei mastelli.
Art. 18	Mancato utilizzo del riparo antivento per il contenimento dei mastelli unicamente per la fase di esposizione degli stessi
Art. 18	Installazione di riparo antivento in assenza della prescritta autorizzazione
Art. 18	Installazione di riparo antivento in difformità dalla autorizzazione rilasciata
Art. 18	Esposizione dei contenitori in difformità a quanto previsto dall'art. 18 c. 17
Art. 21	Conferimento di sfalci e potature con presenza di materiale non conforme
Art. 22	Mancata chiusura dello sportello del contenitore adibito alla raccolta degli indumenti usati
Art. 23	Conferimento nei contenitori dedicati ai RUP di imballaggi in carta e plastica, bugiardini e depliant illustrativi ad eccezione, per i soli farmaci, di imballaggi che contengano preparazioni in forma liquida e/o polverulenta
Art. 25	Conferimento di un numero maggiore di 3 pezzi per il ritiro su chiamata
Art. 25	Collocazione dei rifiuti per i quali è previsto il servizio su chiamata in difformità alle prescrizioni di cui all'art. 25 c. 2 lett. d)

Riferimento	COMPORTAMENTO OGGETTO DI SANZIONE
Art. 32	Introduzione nei cestini stradali di qualsiasi rifiuto che abbia una provenienza diversa dal passeggio
Art. 33	Mancato conferimento delle deiezioni canine all'interno dei cestini in sacchetti ben chiusi; introduzione nei cestini per le deiezioni canine di qualsiasi rifiuto diverso
Art. 33	mancata dotazione dei proprietari, detentori o possessori di animali da affezione di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi e mancata pulizia dell'area eventualmente sporcata
Art. 34	Mancato conferimento differenziato da parte dei concessionari ed occupanti di posti vendita nei mercati rionali dei seguenti rifiuti: frazione organica, carta e cartoni, plastica e metalli, vetro, legno, secco residuo
Art. 35	Mancato rispetto da parte di chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto sul quale l'esercizio prospetta o dal quale si accede all'esercizio medesimo, fatta salva la possibilità per il Gestore di intervenire per il ripristino della pulizia
Art. 35	Mancato rispetto da parte di gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico, quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, e i gestori di esercizi pubblici che somministrano beni al dettaglio per il consumo immediato, quali le gelaterie, le pizzerie da asporto, le edicole, le tabaccherie e simili, dell'obbligo di mantenere costantemente pulite le aree occupate, installando anche adeguati contenitori, con annessa gestione di tali attrezzature.
Art. 35	Spazzamento dei rifiuti giacenti con imbrattamento delle aree esterne. Mancata pulizia a chiusura dell'esercizio.
Art. 36	Mancato conferimento differenziato dei seguenti rifiuti: frazione organica, carta e cartoni, plastica e metalli, vetro, legno, secco residuo
Art. 38	Mancata pulizia delle aree private
Art. 38	Mancata manutenzione delle siepi e delle alberature prospicienti le aree pubbliche
Art. 39	Mancata pulizia dell'area a seguito di operazioni di carico e scarico merci e materiali
Art. 41	Accesso in difformità da quanto previsto
Art. 43	Mancata separazione dei rifiuti per tipologia o introduzione di rifiuti in contenitori diversi da quelli dedicati
Art. 43	Deposito di rifiuti all'esterno dei contenitori e/o imbrattamento del suolo durante le operazioni di scarico
Art. 43	Mancato rispetto delle disposizioni impartite dagli addetti al CDR
Art. 46	Cernita, rovistamento e/o prelievo dei rifiuti collocati negli appositi contenitori o diversamente conferiti al servizio
Art. 46	Comportamenti che creino intralcio o ritardo all'opera degli addetti ai servizi
Art. 46	Danneggiamento delle strutture del servizio pubblico per il conferimento dei rifiuti
Art. 46	Deposito di piccoli rifiuti sul suolo pubblico o ad uso pubblico (bucce, pezzi di carta, sigarette, barattoli, bottiglie e simili)
Art. 46	Deposito di rifiuti all'esterno del centro di raccolta

Riferimento	COMPORAMENTO OGGETTO DI SANZIONE
Art. 46	Ogni altra azione confliggente con le disposizioni del presente Regolamento

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 50 - Osservanza di altre disposizioni

1) Per quanto non espressamente contemplato dal presente regolamento si applicano le norme statali e regionali in materia di smaltimento dei rifiuti, nonché le norme dei regolamenti comunali vigenti

Art. 51 - Disposizioni relative al trattamento dei dati, al diritto di accesso agli atti, ai documenti amministrativi e alle informazioni

1) Il trattamento dei dati personali da parte del gestore del servizio è finalizzato allo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali nel rispetto della normativa vigente in materia.

2) Per quanto riguarda le richieste di accesso agli atti, si fa riferimento alle disposizioni vigenti in materia .

Art. 52 - Danni e risarcimenti

1) In caso di atti dolosi o colposi da parte dell'utenza, che arrechino danni alle strutture adibite al servizio di raccolta rifiuti e/o alle attrezzature dedicate, si procede all'addebito delle spese di ripristino e/o di reintegro a carico dei responsabili.

Art. 53 - Abrogazione di norme e regolamenti preesistenti

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate e quindi cessano di avere vigore le norme precedentemente emanate in contrasto con quelle del presente Regolamento.

Art. 54 - Entrata in vigore del regolamento

1) Il presente regolamento, entra in vigore decorsi i termini di pubblicazione all'Albo online del Comune e sarà pubblicato per la consultazione sul sito internet del Comune in "Amministrazione Trasparente".

Art. 55 – Disposizioni transitorie

1) Nelle more dell'emanazione della Carta dei Servizi di cui all'art.3 c. x) si applicano le modalità di separazione e conferimento dei rifiuti in essere, così come definite e comunicate agli utenti dall'attuale Gestore, previa approvazione del Comune.

2) In riferimento all'art.13, nelle more della definizione della TARI per le aree portuali si considera per analogia il Kd applicato per la Categoria 4 del D.P.R. 158/99 s.m.i. (campeggi).